



CAPITAL ADVISORY

Associazioni Sportive Dilettantistiche e Terzo Settore

L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata sotto **forma giuridica** di:

- **associazione sportiva dilettantistica** (con o senza personalità giuridica) di cui al Libro I del Codice civile;
- **società sportive dilettantistiche senza fini di lucro** di cui al Libro V del Codice civile in attuazione della Legge n. 289/2002;
- **cooperative no profit.**

Associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute

Le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute sono quelle che:

- non hanno richiesto o ottenuto il riconoscimento giuridico;
- sono disciplinate dal Codice civile I Titolo II Capo III di cui agli artt. 36,37,38, nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 90 della Legge n. 289/2002
- non perseguono finalità di natura commerciale o economica, ma scopi c.d. *"ideali"* e, nel caso specifico, **scopi esclusivamente "sportivi"**.

Tuttavia è da precisare che le associazioni sportive dilettantistiche possono anche svolgere attività economica o d'impresa, però, a condizione che i risultati economici di tali attività non siano utilizzati in modo egoistico mediante la distribuzione degli utili agli associati.

- il **fondo comune** (art. 37 c.c.), costituito con i contributi periodici o una tantum versati dagli associati, dai contributi volontari, dai proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi, ecc..., **rappresenta un patrimonio vincolato al raggiungimento dei fini dell'associazione**, con la conseguenza che da un lato i creditori particolari dell'affiliato non possono vantare sullo stesso alcuna pretesa, dall'altro l'esistenza dell'associazione impedisce di richiedere la divisione del fondo comune anche nel caso in cui un socio sia receduto dal vincolo associativo.
- per le **obbligazioni**, i creditori sono legittimati a far valere i loro diritti indistintamente nei confronti del fondo comune o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute sono quelle che:

- hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento giuridico;
- sono disciplinate dal Codice civile Libro I, Capo II ,dagli artt. 14 e ss, nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 90 della Legge n. 289/2002
- per ottenere il riconoscimento giuridico vengono costituite mediante **atto pubblico**, ed il riconoscimento deve essere richiesto presso gli Uffici della Regione oppure presso la Prefettura.

Le associazioni , una volta ottenuto il riconoscimento, acquisiscono **autonomia patrimoniale**, di conseguenza possono agire in proprio e, per le obbligazioni patrimoniali, le stesse ne rispondono con il proprio patrimonio.

- l'acquisizione della personalità giuridica permette alle stesse di accedere ai **finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo**.

Riconoscimento delle associazioni con la Riforma dello sport

L'articolo 7 del D.lgs 39/2021 dispone una nuova modalità semplificata di riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

- la **novità introdotta dalla Riforma dello sport** prevede la possibilità per le Asd di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso una semplice istanza da presentare con la domanda di iscrizione **al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 4 del D.lgs 39/2021, in deroga al tradizionale procedimento concessorio di cui al Dpr 361/2000.
- il nuovo procedimento prevede che per l'ottenimento della personalità giuridica sia comunque necessario che l'atto costitutivo iniziale oppure le successive modificazioni di esso o dello statuto risultino da atto pubblico;
- al **notaio spetta la verifica** in capo alle Asd dei requisiti costitutivi e statutari. Nulla è disposto riguardo alle Asd già iscritte nel Registro Coni che trasmigreranno nel nuovo Registro ex art. 12 D.lgs 39/2021;

- entro 20 giorni dalla stipula del rogito, il notaio dovrà depositare l'atto costitutivo e lo statuto presso il competente ufficio del Dipartimento per lo Sport.
- altra **novità significativa** è **l'assenza di una dotazione patrimoniale minima**, a differenza di quanto statuito sia dal Dpr 361/2000, che prevede la necessità che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, sia dall'art 22 del D.lgs 117/2017, che fissa in 15.000 euro il patrimonio minimo degli enti associativi ai fini del conseguimento della personalità giuridica.

L'attività sportiva svolta deve essere contenuta tra quelle previste nell'**elenco** delle discipline sportive **riconosciute** dal **CONI**.

Di conseguenza, non è possibile costituire una ASD che svolga un'attività sportiva non presente nell'elenco, anche se discipline molto specifiche potranno essere comprese nell'ambito delle attività più generiche.

Inoltre, l'associazione deve partecipare, almeno una volta all'anno, ad una manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva a cui è affiliata.

N.B:

Dal 2018, con una delibera del Coni, molte discipline sportive non rientrano più nell'elenco delle attività agonistiche e sportive; tra queste vi sono anche lo **YOGA** e il **PILATES**, attività preesistenti e insegnate nei corsi di A.I.O.C. Italia.

Questo perché sia lo Yoga che il Pilates non vengono annoverate come attività sportive e agonistiche, dato che non vi è competizione e non vengono promosse delle gare, come avviene per le discipline sportive.

Agevolazioni fiscali oggi esistenti:

Le associazioni sportive dilettantistiche godono di varie agevolazioni fiscali, in particolare:

- non sono soggette a tassazione le quote di iscrizione e corrispettivi specifici pagati dai soci per partecipare alle attività e ai corsi sportivi organizzati dall'associazione;
- le ASD sono qualificati enti non commerciali per legge, cioè mantengono questo requisito anche quando i proventi dell'attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazioni, attività verso terzi non soci) superino i proventi ricavati dall'attività sportiva dilettantistica verso i soci;
- per i proventi ricavati dall'**attività commerciale** è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991.

Tale regime fiscale prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell'IVA in modo forfettario;

- i compensi corrisposti a sportivi, soci istruttori e soci che svolgono servizi amministrativi e di segreteria possono essere erogati fino all'importo di 10.000 euro annui in esenzione fiscale;
- detrazioni pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche per un importo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta (art. 15, comma 1, lett. i-ter TUIR);
- completa deducibilità, a favore dell'impresa erogatrice, delle spese di pubblicità e sponsorizzazioni effettuate tramite ASD, fino ad un massimo di euro 200.000;
- possibilità di svolgere raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante l'offerta di beni di modico valore;
- ammissione alla raccolta dei fondi del 5x1000, se l'associazione svolge attività a favore di giovani, anziani e soggetti svantaggiati e quindi iscritta all'attuale Registro dell'anagrafe delle ONLUS.

Terzo Settore e sport dilettantistico:

La riforma del Terzo Settore del 2017 ha fornito una chiara e precisa nozione di Ente del Terzo Settore (ETS), indicando i requisiti specifici che un ente deve possedere per potersi qualificare come ETS.

Entrare nel Terzo settore costituisce una **facoltà** e mai un obbligo, la scelta peraltro non è irreversibile, essendo prevista la possibilità di uscire.

Preliminarmente per appartenere al terzo settore, un ente deve:

- avere la forma giuridica di ASSOCIAZIONE (con o senza personalità giuridica) o di Fondazione;
- svolgere una o più attività di interesse generale (lo sport è stato incluso come attività d'interesse generale.)
- agire senza scopo di lucro;

- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- rispettare norme interne di organizzazione, funzionamento, trasparenza e di pubblicità;
- sottoporsi a controlli ministeriali.

Per essere ente del terzo settore è necessario svolgere una o più “attività di interesse generale” in via “esclusiva” o “principale”.

L’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, presenta un lungo elenco di attività di interesse generale. Tra queste alla lettera t), vi è la “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Un’associazione quindi che avesse per oggetto sociale lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica potrebbe iscriversi al RUNTS e così assumere la qualifica di ETS.

E’ bene precisare che se la qualifica di ASD è riservata solo alle associazioni iscritte nel registro CONI, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche non è un’attività riservata alle sole ASD. Quindi un ETS/APS non iscritta al CONI il cui oggetto sociale preveda proprio lo sport dilettantistico di cui alla lettera t) può operare nel settore dello sport dilettantistico senza problemi ma ciò sta anche a significare che una ASD iscritta al CONI può tranquillamente entrare nel terzo settore ed iscriversi al RUNTS, anzi la lettera t) sembrerebbe scritta appositamente per le ASD.

Le ASD tuttavia non sono automaticamente ETS/APS ma possono decidere di diventarlo iscrivendosi a RUNTS. Le Asd stanno valutando le novità introdotte dalla riforma del Terzo settore, resa completa dalla pubblicazione del decreto correttivo (D.lgs 105/2018), anche in considerazione della circolare n.18/E del 1 agosto 2018, emanata dall’Agenzia delle entrate, che fa chiarezza sulle opportunità offerte alle Asd e riepiloga le conseguenze sul piano fiscale del loro eventuale ingresso nel Terzo Settore.

Disposizioni tributarie delle Associazioni sportive dilettantistiche: dentro o fuori dal RUNTS?

Le Asd possono essere iscritte alternativamente alla sezione 1 (APS) o alla sezione 7 (altri ETS) del RUNTS

Tassazione delle attività commerciali

Adesione alla riforma come APS o ETS

In caso di iscrizione al RUNTS nella sezione APS, qualora ne ricorrano i requisiti: **entro la soglia di ricavi di 130 mila euro**, si applica per il **regime forfetario dell'art. 86 CTS** che prevede l'applicazione di un **coefficiente di redditività al 3%** per determinare i ricavi ai fini IRES (1% per le ODV), la non applicazione dell'Iva sulle relative operazioni e l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili.

Iscrizione al RUNTS nella sezione dedicata agli «altri enti del Terzo settore»: se ETS non commerciale, si applica per il **regime forfetario dell'art. 80 CTS**, che consente di determinare i ricavi ai fini IRES applicando coefficienti di redditività a scaglioni (più favorevole rispetto all'art. 145 TUIR):

Prestazioni di servizi:

1. ricavi < 130.000 euro, coefficiente 7 %
2. ricavi > 130.001 euro e < 300.000 euro, coefficiente 10%
3. ricavi > 300.000 euro, coefficiente 17%

in caso di altre attività i coefficienti di cui al punto 1,2,3 sono rispettivamente del 5%, 7% 14%

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

La possibilità di optare per il **regime agevolativo previsto dalla L. 398/1991** rimane solo per le **ASD che non si iscrivano al RUNTS**, e prevede: l'applicazione di un coefficiente di redditività al 3% per determinare i ricavi ai fini IRES (entro la diversa soglia di 400 mila euro) e una detrazione forfetaria del 50% ai fini IVA.

Compensi ai collaboratori sportivi

Adesione alla riforma come Aps o Ets

Per le ASD l'accesso al Terzo settore non determina il venir meno dell'esenzione dal reddito imponibile dei compensi di cui all'art. 69, comma 2 TUIR. In assenza di una previsione contraria nel CTS, laddove le ASD si qualificano come APS, i collaboratori sportivi potranno continuare a percepire compensi con tali modalità purché sussistano i requisiti previsti dalla norma (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR).

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

Per le ASD che restano fuori dal Terzo settore continuerà ad applicarsi, al pari di quelle iscritte nel Registro medesimo, la disciplina di cui agli artt. 67 e 69 TUIR.

Erogazioni liberali

Adesione alla riforma come Aps o Ets

Il CTS ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per chi dona a favore del Terzo settore. In particolare, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in favore di un ETS (comprese coop sociali ed escluse imprese sociali in forma di società) potranno, in alternativa:

- **dedurre l'importo erogato, nel limite del 10% del reddito;**
- **applicare una detrazione pari al 30%** di quanto erogato, calcolata su un limite massimo di 30 mila euro.

Per i soggetti IRES si applica la sola deduzione dal reddito (sempre nel limite del 10% del reddito complessivo).

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

Per le ASD, al di fuori del RUNTS, è prevista (sia per soggetti IRPEF che per soggetti IRES) una detrazione del 19%, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro (art. 15, comma 1, lett. i-ter TUIR).

Cinque per mille

Adesione alla riforma come Aps o Ets

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, la categoria di beneficiari degli "enti del volontariato" coinciderà con quella degli "enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS". Sarà quindi possibile chiedere l'ammissione al contributo.

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

Al di fuori del Terzo settore, l'associazione potrà accedere al cinque per mille solo se rientra in una delle altre categorie di beneficiari (ad esempio: ASD che svolgano attività di rilevante interesse sociale), fino a quando vige il registro ONLUS.

Fondi dedicati

Adesione alla riforma come Aps o Ets

La riforma del Terzo settore prevede lo stanziamento di apposite risorse annuali per finanziare le attività degli ETS e, in particolare, delle associazioni di promozione sociale (artt. 72, 73 e 75 del CTS).

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

Al di fuori del Terzo settore, non sono previsti analoghi fondi strutturali; specifiche risorse possono essere stanziare per particolari finalità o tipologie di enti (ad esempio, sport, cultura).

Obblighi relativi al bilancio annuale

Adesione alla riforma come Aps o Ets

Per gli ETS non commerciali con **entrate inferiori a 220mila euro** il CTS prevede la possibilità di redigere il solo **rendiconto per cassa**.

Gli altri enti, le cui entrate superano questa soglia, dovranno redigere il bilancio d'esercizio per competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione

Gli ETS con entrate superiori a un milione di euro annui dovranno redigere e pubblicare anche il bilancio sociale

I bilanci e i rendiconti dovranno essere depositati annualmente presso il RUNTS

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

Gli enti che intendono avvalersi del regime fiscale degli enti

associativi di cui all'art. 148 del TUIR saranno comunque tenuti alla redazione del rendiconto annuale

Art. 71 CTS destinazione d'uso degli immobili

Adesione alla riforma come Aps o Ets

Non sono previsti vincoli di incompatibilità in riferimento alla destinazione d'uso degli immobili utilizzati dagli ETS per lo svolgimento dell'attività d'interesse generale, purché non di tipo produttivo e purché nell'ambito di destinazioni d'uso omogenee

Inoltre, è introdotta la possibilità di ottenere l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati per lo svolgimento delle attività d'interesse generale, nonché è prevista la possibilità di ottenere in concessione beni immobili culturali dello Stato dietro pagamento di un canone agevolato ai fini della loro riconversione e riqualificazione.

Agevolazioni in tema di imposta di bollo

Il Cts prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti, anche informatici, posti in essere o richiesti dagli ETS, comprese le coop sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

Agevolazioni in tema di imposta di registro

Adesione alla riforma come Aps o Ets

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione realizzate da ETS iscritti al RUNTS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano **in misura fissa**.

Sono **esenti** dall'imposta di registro le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli statuti alle disposizioni del CTS (art. 82, comma 3 del CTS)

Le agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società

Fuori dalla riforma del Terzo settore come ASD

Le ASD e SSD riconosciute dal CONI applicano **l'imposta di registro in misura fissa** per gli atti costitutivi e di trasformazione (art. 90 comma 5 della L. 289/2002).

Agevolazioni sui trasferimenti di immobili

Adesione alla riforma come Aps o Ets

L'imposta di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS (art. 82, comma 4 del CTS)

Agevolazioni sui trasferimenti a titolo gratuito

Adesione alla riforma come Aps o Ets

Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS iscritti al RUNTS (art. 82, comma 2 del CTS) Le agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Regime forfetario ex legge 398/1991

Il Regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991 è il regime contabile e di determinazione del reddito più utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre.

Tale legge è attualmente ancora vigente sino all'entrata in vigore della Riforma dello Sport, prevede una serie di agevolazioni fiscali per le Asd e le Ssd senza fine di lucro che possiedono determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

Tra i requisiti soggettivi è necessario che le Asd rispettino le disposizioni di cui all'art.90 L.289/2002 e, dal 2022, quelle di cui al D.lgs 36/2021.

Quanto ai requisiti oggettivi è necessario che tali soggetti abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del regime proventi commerciali inferiori ad euro 400.000.

Le agevolazioni previste dalla L.398/1991 riguardano:

- il regime forfetario ai fini IRES, IRAP, IVA;
- rilevanti semplificazioni nella tenuta della contabilità;

Tassazione delle collaborazioni sportive

Un aspetto fiscale che merita un approfondimento ancora in corso di una definizione chiara è il trattamento riservato agli atleti che svolgono l'attività in forma dilettantistica per i quali è previsto un regime fiscale e previdenziale di favore.

In particolare l'art. 67 del TUIR alla lettera m qualifica come redditi diversi i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, ecc... che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

L'art.69 del TUIR stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito per tali compensi sopra descritti per un importo inferiore a 10.000 euro annui.

Superato detto limite si avrà la seguente tassazione:

- da 10.000 euro a 30.158 euro: ritenuta irpef a titolo d'imposta del 23%
- oltre 30.158 euro: ritenuta irpef a titolo di acconto del 23%


Tali prestazioni dovranno essere regolate da un contratto di lavoro subordinato o autonomo che riporti la durata e l'importo annuo lordo che verrà corrisposto al collaboratore.

Effetti della Riforma del Terzo settore sull'applicabilità del regime forfetario L.398/1991

Le modifiche recate dal CTS all'ambito soggettivo di applicazione della L.398/1991 troveranno applicazione solo a decorrere dal termine previsto dall'art. 104, comma2, del CTS, vale a dire a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del primo periodo d'imposta successivo all'operatività del RUNTS.

Per concludere le Asd avranno la possibilità di scegliere in base alle proprie ragioni di convenienza fiscale se iscriversi al RUNTS o continuare a beneficiare dell'attuale regime forfetario della L.398/1991, anche a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel CTS.

In particolare il RUNTS entrerà in vigore dal 1 giugno 2022 in virtù dell'ulteriore proroga prevista dalla modifica apportata dall'art.66 del D.L 77/2021 al CTS, con la conseguenza che le disposizioni fiscali entreranno in vigore non prima del periodo d'imposta 2023.



CAPITAL ADVISORY

Alessandro Papa

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax: 0680662705

Email:

segreteria@capitaladvisory.net

Website: www.capitaladvisory.net